

SCONTO PRO-SOLUTO DI EFFETTI ESTERI CON VOLTURA POLIZZA SACE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.
Sede legale: Via Università, 1 43121 Parma
Numero verde: 800 77 11 00 – dall'estero: 0039 0521 94 29 40
Indirizzo di posta elettronica: crprpc@cariparma.it
Fax: 02 89542750 – dall'estero: 0039 02 89542750
Sito Internet: www.cariparma.it
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5435 – Capogruppo del Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Crédit Agricole S.A.

SOGGETTO CHE CURA L'OFFERTA FUORI SEDE

(da compilare a cura del soggetto che entra in relazione con il Cliente per effettuare attività di promozione e collocamento del prodotto in luogo diverso da filiali e uffici della banca)

cognome e nome / denominazione _____

sede _____

telefono _____ indirizzo di posta elettronica _____

iscritto all'Albo _____ al numero _____

operante in qualità di _____ della Società _____

CHE COSA E' LO SCONTO PRO-SOLUTO DI EFFETTI ESTERI CON VOLTURA POLIZZA SACE

CARATTERISTICHE

Nell'operazione di **sconto di effetti con voltura della polizza SACE** la Banca corrisponde al Cliente il valore attualizzato di un credito commerciale rappresentato da effetti cambiari, emessi a fronte di una fornitura di beni assistita dalla copertura assicurativa SACE. Il corrispettivo per la disponibilità immediata della somma è rappresentato da una percentuale del valore nominale degli effetti (**l'interesse di sconto**), trattenuta dalla Banca prima di procedere all'erogazione dell'importo al Cliente.

In seguito al perfezionamento dell'operazione di **sconto di effetti con voltura della polizza SACE** la Banca:

- diventa titolare sia del credito cambiario nascente dagli effetti (mediante la **girata** degli effetti) sia del credito causale sottostante (in seguito alla **cessione del credito** stesso dal Cliente alla Banca);
- subentra in tutte le garanzie che assistono il credito, in particolare nella qualità di assicurato in relazione alla polizza assicurativa SACE (per effetto della **voltura** della polizza).

La voltura della polizza SACE -che deve essere accettata da SACE e che determina il momento a partire dal quale si producono gli effetti dell'operazione di sconto- richiede l'adozione di alcune clausole contrattuali ulteriori rispetto a quelle normalmente presenti nelle operazioni limitate al rapporto bilaterale Banca-Cliente. L'accettazione della voltura da parte di SACE è infatti subordinata all'inserimento nel contratto di cessione del credito delle clausole volte ad assicurare il rispetto da parte del Cliente degli obblighi di corretta esecuzione del contratto di fornitura e di collaborazione con SACE nella gestione di eventuali sinistri assicurativi (i.e. il mancato pagamento o i ritardi nei pagamenti da parte del debitore ceduto). Tali clausole sono in parte contenute nel contratto di sconto e in parte formalizzate in una separata lettera di manleva rilasciata dal Cliente a favore della Banca.

Con la **lettera di manleva** il Cliente si impegna nei confronti della Banca ad adempiere correttamente alle "obbligazioni di fare" derivanti in capo allo stesso dalla polizza assicurativa SACE e, in generale, a fornire tutta l'assistenza ragionevolmente necessaria nella gestione del rapporto con il debitore ceduto, manlevando la Banca per l'ipotesi di mancato indennizzo da parte di SACE (o altre conseguenze pregiudizievoli) legati alle inadempienze da parte del Cliente.

Comunicazione redatta ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.

Il contratto di sconto stipulato tra la Banca e il Cliente si qualifica come cessione pro-soluto, in quanto il Cliente appone sugli effetti cambiari ceduti l'apposita girata "without recourse" ("senza rivalsa") che preclude alla Banca la possibilità di proporre l'azione di regresso dei confronti del Cliente nel caso di mancato pagamento degli effetti alla scadenza.

Tuttavia, il Cliente garantisce alla Banca la solvibilità del debitore ceduto per la parte del credito non coperta dalla polizza assicurativa SACE (la Quota Non Assicurata), impegnandosi a rimborsare alla Banca, alle rispettive scadenze dei singoli effetti, l'importo relativo alla Quota Non Assicurata. Di conseguenza, **per la parte della Quota Non Assicurata lo sconto avviene pro-solvendo.**

RISCHI

Il rischio di cambio (per gli effetti in valuta straniera) è limitato per il periodo che intercorre fra la stipula del contratto e l'accredito del netto ricavo. Inoltre, sempre con il riferimento agli effetti cambiari emessi in valuta straniera, occorre considerare l'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso.

Fino all'incasso da parte della Banca dell'ultima delle cambiali scontate e/o dell'indennizzo previsto dalla polizza SACE il Cliente rimane responsabile in tutte le ipotesi in cui la copertura assicurativa SACE non sia operante a causa di inadempimento da parte del Cliente stesso degli obblighi previsti dalla polizza SACE, dall'appendice di voltura e dagli impegni assunti nei confronti della Banca.

Inoltre, in caso di mancato adempimento spontaneo da parte del debitore ceduto, saranno a carico del Cliente le spese di incasso, di costituzione e di mantenimento in vigore delle garanzie, l'eventuale supplemento di premio SACE in relazione al riscadenziamento e le spese di protesto, se previste, nonché gli interessi per il periodo tra la data di scadenza e la data di previsto indennizzo da SACE alla Banca.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

	VOCI	COSTI
CONDIZIONI GENERALI	Corresponsione degli interessi	In un'unica soluzione al momento dell'erogazione del netto ricavo dell'operazione di sconto
TASSI	Tasso base Operaz. in EURO	<p>Media dei tassi Euribor relativi ai periodi di scadenza (Matching Euribor). Qualora la scadenza non preveda un tasso puntuale di mercato, il tasso verrà determinato per interpolazione, calcolando la media aritmetica del tasso quotato sulla scadenza immediatamente successiva e quello relativo alla scadenza immediatamente precedente</p> <p>Calcolo esemplificativo del tasso Matching Euribor: giorno in cui si effettua lo sconto: 01/04/2010 scadenze degli effetti oggetto dello sconto: 18/10/2010</p> <p>tasso di riferimento : a) Euribor 6m scad.04/10/2010 ==> 0,950 b) Euribor 7m scad.01/11/2010 ==> 0,989</p> <p>0,950+ 0,989=> 1,939/2 ==> Matching Euribor = 0,970 tasso da applicare allo sconto al quale verrà aggiunto lo spread concordato</p>

		VOCI	COSTI
		Tasso base Operaz. in DIVISA	<p>Media dei tassi Libor relativi ai periodi di scadenza (Matching Libor). Qualora la scadenza non preveda un tasso puntuale di mercato, il tasso verrà determinato per interpolazione, calcolando la media aritmetica del tasso quotato sulla scadenza immediatamente successiva e quello relativo alla scadenza immediatamente precedente</p> <p>Calcolo esemplificativo del tasso Matching Libor: divisa dell'operazione USD giorno in cui si effettua lo sconto: 01/04/2010 scadenze degli effetti oggetto dello sconto: 18/10/2010</p> <p>tasso di riferimento : a) Libor USD 6m scad.04/10/2010 ==> 0,44156 b) Libor USD 7m scad.01/11/2010 ==> 0,51563</p> <p>0,44156+ 0,51563=> 0,95719/2 ==> Matching Libor USD = 0,478595 tasso da applicare allo sconto al quale verrà aggiunto lo spread concordato</p>
		Spread	<p>15 punti. La Banca si riserva la facoltà di decidere, caso per caso, la misura dello spread in relazione al rischio Paese/banca/controparte</p>
		Metodo di calcolo	<p>L'interesse di sconto dovuto alla Banca in seguito al perfezionamento dell'operazione sarà determinato come segue: - viene applicata la formula dello sconto commerciale oppure - viene applicata la formula dello sconto razionale composto</p>
SPESE	SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	Istruttoria	€ 15.000,00
	SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO	Recupero spese	€ 10.000,00 Vengono recuperati i costi effettivamente sostenute dalla Banca per l'incasso e le spese di protesto, nonché le eventuali commissioni reclamate da altri Istituti.
		Stampa e invio documento di sintesi periodico	€ 0,85
		Periodicità invio	Annuale
		Stampa e invio documento di sintesi di variazione	Gratuito
		Comunicazioni in via telematica	€ 0,00
COMMISSIONI	Commissione di intervento		0,150 % sull'importo ammesso allo sconto
	Commissione di gestione (<i>managing fee</i>)		€ 15.000,00

	VOCI	COSTI
	Commissione di impegno (<i>commitment fee</i>)	0,25% con un minimo di Eur 500,00. La Banca si riserva la facoltà di decidere, caso per caso, la misura delle commissioni di impegno in relazione al rischio Paese/banca/controparte
VALUTE	Valuta di accredito (giorni banca)	Entro 10 giorni lavorativi dalla girata dei titoli e la consegna dei documenti, previo il perfezionamento della voltura della polizza SACE.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 L.108/96 (c.d. "legge antiusura"), relativo agli "anticipi, sconti commerciali", può essere consultato sull'apposito cartello affisso nei locali della Banca e sul sito internet www.cariparma.it.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

VOCI DI COSTO	VALORE
Imposta sostitutiva	Nella misura dello 0,25% dell'importo erogato a carico del cliente
Interessi e spese di mantenimento in vigore della garanzia SACE in caso di effetti insoluti.	Per il periodo tra la data di scadenza di ogni singolo effetto e la data di previsto indennizzo da SACE alla Banca (e, comunque, non oltre 150 giorni dalla data della succitata scadenza; ovvero, 90 giorni per il Termine Costitutivo del Sinistro più 60 giorni successivi) il Cliente riconosce alla Banca gli interessi al tasso Euribor (tasso 360/365) a tre mesi sulla quota assistita da copertura assicurativa SACE. Inoltre, saranno a carico del Cliente le spese di costituzione e di mantenimento in vigore delle garanzie, nonché l'eventuale supplemento di premio SACE in relazione al riscadenziamento

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria

Massimo 90 giorni dalla presentazione, da parte del Cliente, di tutta la documentazione.

Disponibilità dell'importo

L'importo spettante al Cliente a titolo di valore attualizzato degli effetti ceduti alla Banca sarà accreditato sul conto corrente intrattenuto dal Cliente presso la Banca, entro il termine previsto come "**valuta di accredito**" nelle condizioni economiche del contratto di sconto.

Il termine decorre dalla data alla quale risultano soddisfatte tutte **le seguenti condizioni**:

- la sottoscrizione da parte del Cliente, della Banca e di SACE dell'appendice di voltura della polizza assicurativa che assiste il credito ceduto;
- la consegna alla Banca degli effetti cambiari girati a nome della Banca stessa;
- l'accettazione da parte della Banca dell'ulteriore documentazione richiesta dal contratto di sconto, soddisfacente rispetto alle esigenze di tutela degli interessi della Banca in quanto nuovo intestatario della polizza assicurativa e cessionario dei crediti derivanti dalla fornitura.

Termini per gli adempimenti a carico del Cliente

La consegna da parte del Cliente degli effetti girati a nome della Banca, unitamente a tutta la ulteriore documentazione richiesta dal contratto di sconto, deve avvenire entro 30 giorni dalla stipula del contratto. Nel caso di mancato rispetto di tale termine la Banca avrà il diritto di comunicare al Cliente la risoluzione del contratto di sconto.

Il Cliente deve rimborsare alla Banca le somme imputabili alla **Quota Non Assicurata** in relazione a ogni effetto rimasto insoluto alla rispettiva scadenza, entro **7 giorni** dal ricevimento della richiesta di pagamento

Comunicazione redatta ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.

da parte della Banca; in caso di mancato rispetto di tale termine da parte del Cliente, sulle somme decorreranno gli interessi al tasso previsto dal contratto di sconto, senza necessità di costituzione in mora.

RECESSO E RECLAMI

RECESSO

Il Cessionario ha il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la documentazione prodotta e le dichiarazioni fatte dal Cedente risultino non veritiere ovvero quest'ultimo non osservi gli impegni previsti nell'art. 7 del contratto ovvero non consegna la documentazione di cui all'art. 4 entro il termine indicato nel contratto.

Tempi di chiusura del rapporto

Il rapporto potrà essere considerato definitivamente chiuso con l'incasso da parte della Banca di tutti gli effetti ceduti dal Cliente e/o dell'indennizzo da parte di SACE per gli importi non pagati dal debitore ceduto, nonché delle somme eventualmente dovute dal Cliente in relazione alla Quota Non Assicurata e a titolo di ulteriori costi a carico del Cliente stesso.

RECLAMI

Per eventuali contestazioni in relazione ai rapporti intrattenuti con la Banca, la Parte cedente potrà presentare reclamo in forma scritta all'Ufficio Reclami della medesima Banca, in Via Mazzini – Galleria Bassa dei Magnani, 3 - 43121 Parma – indirizzo di posta elettronica: reclami@cariparma.it. La Banca dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.

Se la Parte cedente non è soddisfatta della risposta, o se non ha avuto risposta entro 30 giorni, potrà – qualora ne sussistano i presupposti - rivolgersi:

- Arbitro Bancario Finanziario ("ABF"), secondo le modalità reperibili sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it o presso qualunque filiale della Banca o della Banca d'Italia.
- Conciliatore Bancario, anche in assenza di preventivo reclamo. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it

La Parte cedente avrà in ogni caso la facoltà di avvalersi in ogni momento dei mezzi di tutela giurisdizionale previsti dalla legge o dal contratto, dopo aver esperito il procedimento di mediazione, previsto per legge come condizione di procedibilità.

Procedimento di mediazione

Per la risoluzione stragiudiziale delle controversie che possono insorgere tra Banca e Cliente, in dipendenza del presente contratto ed in conformità dell'obbligo sancito all'art. 5 comma 1 del D.lgs 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità per adire l'Autorità Giudiziaria, la Banca e il Cliente convengono, ai fini dell'art. 5 comma 5 del medesimo decreto, di sottoporre dette controversie all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal "Conciliatore Bancario Finanziario", Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (iscritto al n. 3 del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia) ovvero, a scelta della parte promuovente, all'Organismo di Conciliazione Forense di Milano (iscritto al n. 36), o all'Organismo di mediazione forense di Roma (iscritto al n. 127), o all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Napoli (iscritto al n. 267), o agli Organismi istituiti rispettivamente dall'Ordine degli Avvocati di Piacenza, Parma, Pordenone e La Spezia, ovvero ad ogni altro organismo iscritto nel medesimo registro previo accordo con l'altra parte.

Resta ferma la possibilità di esperire il procedimento istituito in attuazione dell'art 128 bis del TUB per le materie ivi regolate.

LEGENDA

Cambiale (effetto cambiario)

Titolo di credito all'ordine che contiene un ordine o una promessa di pagamento. Nel primo caso si ha la **cambiale in senso proprio o tratta (*bill of exchange*)** secondo la terminologia in lingua inglese). Nel secondo caso si ha il **vaglia cambiario o pagherò cambiario (*promissory note*)** secondo la terminologia in lingua inglese). **Euribor (Euro Interbank Offered Rate)**

Parametro ufficiale di riferimento, diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea, che misura il costo del denaro a breve termine applicato fra le banche nell'area Euro.

Cessione del credito

Contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).

Comunicazione redatta ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.

Euribor

Parametro ufficiale di riferimento, diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea, che misura il costo del denaro a breve termine applicato fra le banche nell'area Euro

Giorni banca

Giorni computati aggiuntivamente, ai fini del calcolo dell'interesse di sconto, a quelli intercorrenti tra la data di scadenza di ciascun effetto e la valuta di erogazione del corrispettivo della cessione al Cliente.

Girata

L'apposizione della firma che trasferisce i diritti di un titolo di credito all'ordine (come una cambiale).

Imposta sostitutiva

Imposta che per legge deve essere trattenuta dalla Banca in luogo delle imposte di registro, catastale, ipotecaria, di bollo e delle tasse sulle concessioni governative, applicata al corrispettivo della cessione.

Libor (London Interbank offered Rate)

Parametro ufficiale di riferimento, diffuso giornalmente dalla *British Bankers' Association*, che rappresenta il costo medio dei depositi interbancari in una data valuta straniera, sulla base dei tassi applicati da parte delle principali banche operanti sul mercato interbancario londinese.

Matching Euribor

Media dei tassi Euribor relativi ai periodi di scadenza dei crediti documentari.

Matching Libor

Media dei tassi Libor relativi ai periodi di scadenza dei crediti documentari.

Protesto

Atto formale con il quale viene constatato il mancato pagamento della cambiale (vaglia cambiario, promissory note) o il rifiuto dell'accettazione della cambiale tratta (bill of exchange). La levata del protesto è di norma obbligatoria per esercitare le azioni cambiarie nei confronti del debitore principale e dell'avallante, salvo che il titolo cambiario non rechi la clausola "senza protesto".

Quota Non Assicurata

La percentuale del credito commerciale ceduto non assistita dalla copertura assicurativa della polizza SACE.

Spese Istruttoria

Rimborso spese a fronte delle attività svolte dalla Banca per l'analisi di fattibilità dell'operazione.

SACE S.p.A.

Società di assicurazioni controllata al 100% dallo Stato italiano che ha tra i propri compiti istituzionali il sostegno alle attività di export da parte delle società italiane, tramite l'assicurazione dei rischi politici e commerciali sui contratti di fornitura stipulati con acquirenti esteri.

Spread

Margine – espresso in punti (ad es. 1,20) - che sommato al valore del tasso base (parametro ufficiale di riferimento) determina il tasso finale di sconto.

Valuta di accredito

Data in cui il netto ricavo della cessione viene reso disponibile sul conto del Cliente.